



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA

TAR Lazio, sez. III, 04 Aprile 2025, n. 6846 – sospensione per deposito integrazioni – richiesta sospensione ulteriore

La sentenza del TAR Lazio affronta la questione delle sospensioni del procedimento, richieste dal proponente in aggiunta a quelle eventualmente disposte dall'Amministrazione ed espressamente previste e disciplinate dalle norme.

Per il progetto di realizzazione di una nuova centrale, era stata avviata la procedura di VIA di competenza statale e, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Dlgs 152/2006, il proponente aveva chiesto la sospensione dei termini di 120 giorni, in ragione della particolare complessità del progetto, per dar seguito alle osservazioni presentate e produrre relativa documentazione integrativa.

Tale istanza era stata correttamente indirizzata e riscontrata dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, come previsto dall'art. 24.

In un momento successivo, il proponente aveva chiesto direttamente al MASE una "sospensione del procedimento", senza riferirsi più all'art. 24, per presentare la documentazione progettuale aggiornata: a tale richiesta il MASE aveva risposto positivamente, dando con ciò il via al ricorso da parte di alcuni Comuni ed associazioni ambientaliste.

I ricorrenti, infatti, sostenevano che si trattasse di una seconda sospensione per la presentazione di documentazione integrativa e che, quindi, essa violasse l'art. 24, che ammette una proroga "una sola volta" e per un massimo di 120 giorni, con obbligo di archiviazione della procedura in caso di inosservanza del termine: una seconda sospensione si sarebbe posta, invece, in netto contrasto con la perentorietà dei termini l'obiettivo di celerità voluto dal Legislatore soprattutto per i progetti, come quello oggetto del ricorso, previsti all'art. 8, comma 2-bis del Dlgs 152/2006.

Il TAR, invece, avalla la difesa del MASE, facendo rientrare la seconda sospensione non nell'art. 24, comma 2 del Dlgs 152/2006, ma in un più generico ed ampio potere di sospensione del procedimento a fronte di riscontrate specifiche esigenze di approfondimento istruttorio, purché "la sospensione sia disposta – come nel caso di specie – prima che il termine di conclusione sia decorso".

Secondo il TAR, cioè, la perentorietà dei termini di conclusione del procedimento non escluderebbe tale potere dell'amministrazione e, soprattutto, l'archiviazione non potrebbe trovare applicazione nel caso in cui a chiedere la dilazione dei termini sia lo stesso soggetto istante: se, cioè, è la Commissione a richiedere documentazione integrativa, l'inottemperanza del termine di consegna comporta l'archiviazione; se, invece, è il soggetto proponente a chiedere una sospensione del produrre documentazione integrativa, non c'è motivo di non concederla se consente disposta prima del termine di conclusione a meno di non voler aggravare inutilmente il procedimento.

Così la difesa del MASE: "Atteso che è la stessa proponente a richiedere una sospensione del procedimento al fine di accogliere le osservazioni dei terzi, non si comprenderebbe la ragione per la quale l'Amministrazione dovrebbe opporsi alla concessione della suddetta sospensione. La tesi delle parti ricorrenti condurrebbe soltanto a un inutile aggravio procedimentale per l'Amministrazione, che avrebbe peraltro agito in violazione dei principi di economicità, efficacia, efficienza e buon andamento".

Così la difesa del proponente: "Né sarebbe stato ragionevole non ottemperare alla richiesta entro il termine concesso con la sospensione disposta ai sensi dell'art. 24, comma 4, del TUA, con conseguente archiviazione della propria istanza, al fine di presentarne una nuova ex art. 23 del TUA, posto che l'archiviazione non esaurisce, per il proponente, la facoltà di avviare nuovamente il procedimento. Tale soluzione avrebbe, infatti, comportato un ingiustificato aggravio procedimentale, che avrebbe – questo sì – inutilmente dilatato i tempi del procedimento."

Così il TAR: "L'archiviazione del procedimento in caso di mancato rispetto dei termini assegnati per l'integrazione è prevista, infatti, per il caso "in cui il proponente non ottemperi alla richiesta" proveniente dall'organo tecnico competente per l'istruttoria del procedimento, evidentemente nel caso in cui esso abbia reputato necessaria, ai fini di una positiva valutazione, la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali. In secondo luogo, come la giurisprudenza ha già precisato, "la norma richiamata, pur prevedendo a fini ordinatori e di celerità del procedimento che la Commissione possa domandare "per una sola volta" la modifica e

Ultimo
aggiornamento:

09.05.2024

l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, non ricollega ad un'eventuale plurima richiesta di integrazione o ad una plurima spontanea integrazione da parte del proponente [...] l'obbligo, per l'amministrazione competente, che conduce il procedimento di valutazione di impatto ambientale di emanare il provvedimento di diniego o di archiviare la relativa pratica, con conseguente azzeramento dell'attività fino a quel momento compiuta e necessità per la parte proponente di ripresentare l'istanza e di intraprendere ab ovo il procedimento, a pena di illegittimità dell'azione amministrativa. Invero, [...] la conseguenza paventata finisce per costituire proprio la negazione del principio di buon andamento, invocato dall'appellante, e di economia dei mezzi giuridici (sulla rilevanza di questo principio nell'attività amministrativa, si vedano i principi espressi da Cons. Stato, Ad. Plen. 3 ottobre 1988 n. 8, sia pure con riferimento ad un ambito procedimentale totalmente differente, ma con rilievo che il Collegio ritiene essere di carattere generale), né terrebbe conto, in concreto, della complessità che può essere insita nella predisposizione e valutazione di taluni progetti."

In realtà, la sentenza del TAR Lazio appare in contrasto con quanto disposto dall'art. 2, comma 7 della Legge 241/1990, che prevede, in linea generale, un potere di sospensione, da esercitare solo una volta e per un massimo di 30 giorni: la concessione di sospensioni su richiesta dell'istante, perciò, va strettamente ricondotta – come del resto si deduce implicitamente dalla sentenza – ad esigenze di approfondimento istruttorio che siano proprie dell'Amministrazione, che si manifestino una sola volta e prima del decorso del termine di conclusione del procedimento.

Cioè a dire che non è tanto il fatto che la richiesta di sospensione provenga dall'istante a fare la differenza - altrimenti si dovrebbero legittimare anche ripetute richieste di sospensione –, quanto piuttosto il fatto che l'Amministrazione ritenga effettivamente necessaria l'integrazione documentale ai fini del provvedimento finale, nella consapevolezza che l'eventuale archiviazione non esaurisce la facoltà, per il proponente, di avviare nuovamente il procedimento: nell'economia dell'azione amministrativa, quindi, la valutazione sulla concessione della sospensione dovrà considerare anche il livello di maturità già raggiunto dal procedimento.

Link: <https://mdp.giustizia->

[amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202403519&nomeFile=202506846_01.html&subDir=Provvedimenti](https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202403519&nomeFile=202506846_01.html&subDir=Provvedimenti)